



DISCIPLINARE

PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 1 - Stanziamento e finalità

1. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (in seguito anche Camera di commercio della Romagna o Camera di commercio), con lo scopo di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del proprio territorio, comprendente le province di Forlì-Cesena e Rimini, stanza annualmente un fondo sul bilancio di competenza per **la concessione di contributi a fondo perduto diretti alle imprese su finanziamenti garantiti** dagli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti e che aderiscono al presente disciplinare.
2. Beneficiari della presente misura sono quindi in via esclusiva le imprese in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare.

Art. 2 - Adesione dei Confidi e ripartizione del fondo

1. Possono aderire al presente disciplinare tutti i Confidi che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti nella forma di consorzi con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni, o a responsabilità limitata o cooperative, siano essi - ai sensi della normativa vigente - "vigilati" o "non vigilati", con i seguenti requisiti:
 - a) siano attivi e regolarmente iscritti nel Registro Imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
 - b) abbiano assolto agli obblighi di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio della Romagna, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - c) non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
 - d) abbiano assolto agli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato dal documento di regolarità contributiva (DURC), anche a seguito di regolarizzazione¹;
 - e) possano adeguatamente comprovare, in sede di domanda di partecipazione/adesione, l'attività svolta a favore delle imprese socie aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini e regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna.
2. A tale scopo i Confidi presentano la propria candidatura a collaborare con la Camera di commercio della Romagna, entro il 15 novembre di ogni anno.
3. In caso di risorse aggiuntive disponibili accertate in corso d'anno, la Giunta potrà valutarne la destinazione per finalità coerenti con quelle di cui all'art. 1, con provvedimento motivato, assicurando la possibilità di adesione a tutti i Confidi interessati alla misura deliberata e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le risorse disponibili di cui all'art. 1 del Disciplinare sono ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri²:
 - A) nella misura del 50% in proporzione all'ammontare dei finanziamenti erogati dal 1/1 al 31/12 e con riferimento ai dati disponibili all'ultimo bilancio approvato, ad imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini;
 - B) nella misura del 50% in proporzione all'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12 e con riferimento ai dati disponibili all'ultimo bilancio approvato, a favore di imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

¹ Si consiglia l'acquisizione del DURC prima della presentazione della domanda.

² I dati da comunicare sono riferiti all'ultimo bilancio chiuso rispetto allo stanziamento dell'anno in questione (ovvero, per la ripartizione dello stanziamento dell'anno X, la domanda va presentata entro il 15 novembre dell'anno X-1, con i dati dell'operatività dell'anno X-2).



5. A pena di esclusione, le candidature per aderire al disciplinare, di cui al precedente comma 2, devono essere formulate su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare (allegato 1) ed essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico in formato non modificabile (pdf), con firma digitale del legale rappresentante, o di altro amministratore munito dei poteri di firma, all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it. Ai fini del rispetto del termine di cui al precedente comma 2, farà fede la data di spedizione della pec.

6. Nella domanda, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Confidi dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti e, in particolare, dovrà dichiarare:

- il possesso dei requisiti per la partecipazione alla ripartizione del fondo;
- che il consorzio o la cooperativa sono iscritti presso la Banca d'Italia e il relativo numero di iscrizione;
- in caso di cooperativa, che la stessa è iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative e il relativo numero di iscrizione;
- la disponibilità a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Camera di commercio, tutti i dati, la documentazione e gli elementi utili ad approfondire l'attività svolta dall'Organismo richiedente, nonché ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal Confidi.

7. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento³.

8. Sempre a pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione congiunta del Legale Rappresentante e del Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la veridicità dei dati sull'operatività richiesti all'art. 2 comma 4 per la ripartizione delle risorse.

9. La predetta dichiarazione congiunta deve essere formulata su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare (allegato 2), in forma di documento informatico in formato non modificabile (pdf), sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti dichiaranti ovvero in copia, resa ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, acquisita mediante scansione dell'originale recante le firme autografe e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del confidi istante.

10. La Camera di commercio non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 - Esame delle istanze e formazione dell'elenco dei Confidi ammessi

1. Il Responsabile dell'Unità Operativa competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'unità istruttoria delle istanze, finalizzata ad accertare la rispondenza alle disposizioni del Disciplinare.

2. Ove sia necessario, provvede alla richiesta di elementi informativi e documentazione integrativa, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine comunicato comporta l'automatica decadenza della richiesta.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo, completata l'istruttoria e individuati i soggetti ammessi, con atto del dirigente responsabile dei Servizi di Promozione, si procede al riparto delle somme da destinare a ciascun organismo, secondo i criteri definiti all'art. 2 comma 4.

4. Saranno esclusi dalla ripartizione i Confidi che risulterebbero destinatari di un plafond inferiore a euro 7.000,00.

5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3 viene approvato l'elenco dei Confidi ammessi ai quali viene data comunicazione anche della relativa quota di risorse spettante.

³ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F24, che dovrà essere allegato con quietanza.



6. Per consentire alle imprese di conoscere i Confidi attraverso i quali è possibile accedere a forme di prestito bancario garantito agevolato grazie al contributo finanziario erogato dall'ente camerale, ai sensi del successivo art. 5, l'elenco dei Confidi ammessi è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio della Romagna.

Art. 4 - Economie e riutilizzo delle risorse

1. Le risorse dell'anno precedente a quello di riferimento, non utilizzate per la concessione dei contributi alle imprese di cui agli artt. 5 e 6, costituiscono economie come risultanti dal bilancio consuntivo.
2. La Camera di commercio della Romagna si impegna ad inserire, in sede di aggiornamento del preventivo dell'anno di riferimento, una somma almeno pari all'economia evidenziata, utilizzabile per ulteriori richieste di contributo da parte delle imprese.
3. L'importo aggiuntivo di cui al precedente comma 2 potrà essere utilizzato per la concessione di contributi alle imprese che hanno acceso finanziamenti garantiti dai Confidi che hanno aderito al presente disciplinare e hanno esaurito il proprio plafond, a seguito di presentazione di istanze regolari e complete, inviate con le modalità di cui all'art. 7 comma 1, tenuto conto dell'ordine di arrivo.

Art. 5 - Contributi alle imprese su finanziamenti garantiti

1. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto alle imprese, aventi i requisiti di cui al seguente art. 6, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare (il cui elenco è pubblicato sul sito camerale www.romagna.camcom.it, come previsto all'art. 3).
2. Il contributo è determinato come segue:
 - per tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per contributi concedibili in riferimento al Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis generale) pari al **7% dell'ammontare del finanziamento coperto da garanzia⁴, a prescindere dalla durata, fino ad un massimo di euro 7.000,00.**
 - per il solo settore agricolo, per contributi concedibili in riferimento al Regolamento (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) pari al **5% dell'ammontare del finanziamento, a prescindere dalla durata, fino ad un massimo di euro 9.000,00.**
3. Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo per ciascun anno di riferimento.

Art. 6 - Soggetti beneficiari del contributo diretto alle imprese

1. Possono beneficiare delle agevolazioni dell'intervento di cui all'art. 5 le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Disciplinare n. 651/2014 della Commissione europea, di tutti i settori ammessi, e più dettagliati all'art. 10 (Regime di Aiuto).
Sono escluse le imprese che svolgono attività di natura esclusivamente o prevalentemente finanziaria, ad esempio; di affitto d'azienda, locazione di immobili propri e simili.
2. Le imprese richiedenti devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avere sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna;
 - b) essere iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di commercio della Romagna;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
 - e) aver assolto agli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato dal documento di regolarità contributiva (DURC), anche a seguito di regolarizzazione⁵;
 - f) essere socie di uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare (come da elenco pubblicato sul sito camerale,

⁴ Per "finanziamento coperto da garanzia" si intende la parte del finanziamento coperto dalla garanzia del confidi, ovvero la somma che il confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza.

⁵ Si consiglia l'acquisizione del DURC prima della presentazione della domanda.



come previsto all'art. 3) e aver acceso un finanziamento garantito dal medesimo Confidi.

g) per le imprese obbligate⁶, avere provveduto a stipulare, ai sensi della L. 213/2023 art. 1 comma 101, un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile⁷ direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

3. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, i contributi non potranno essere concessi ai soggetti⁸ che al momento della liquidazione abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio della Romagna.

4. Le imprese per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente disciplinare dovranno essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Le attività di adeguata verifica e gli adempimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia sono a cura del Confidi che istruisce la pratica di finanziamento per la quale viene richiesto il contributo.

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo.

Art. 7 - Presentazione della domanda di contributo su finanziamenti garantiti da parte delle imprese

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere presentate dalle imprese unicamente tramite i Confidi, nell'anno di competenza delle risorse ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo⁹, su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare (allegato 3), ed essere inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico in formato non modificabile (pdf), con firma digitale del legale rappresentante o titolare dell'impresa richiedente all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it (per la data di spedizione farà fede quella di spedizione della PEC).

2. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento¹⁰.

3. La domanda deve essere riferita a un finanziamento già garantito ed erogato, inoltre dovrà pervenire alla Camera di commercio della Romagna entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Nella domanda, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'impresa dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti e, in particolare, dovrà dichiarare:

- di possedere i requisiti previsti all'art. 6;
- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste nel disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni;

⁶ In applicazione del combinato disposto della L. 213/2023 art. 1 comma 102, che prevede che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, e del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito con L. 27 maggio 2025, n. 78, art. 1 comma 1, che prevede che l'obbligo in oggetto decorra, per le piccole e micro imprese, a partire dal 31 dicembre 2025 (o eventuale diverso termine *pro tempore* vigente). Sono escluse le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

⁷ Ovvero le "Immobilizzazioni materiali", ed in particolare: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali, a qualunque titolo impiegati nell'esercizio dell'impresa, anche qualora non di proprietà (ad esempio affitto o leasing).

⁸ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁹ Per le domande inviate dal 1° al 20 gennaio il contributo verrà imputato nell'anno in cui il plafond presenta sufficiente capienza.

¹⁰ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F24, che dovrà essere allegato con quietanza.



- l'eventuale stato di impresa controllata o controllante, comunicando i dati relativi alle imprese collegate, ai fini dell'individuazione dell'impresa unica, come definita all'art. 10, comma 6 (Regime di aiuto).

5. Dovranno inoltre essere comunicati:

- i dati relativi al finanziamento (banca, tipologia di finanziamento, finalità, importo, data di erogazione, durata, data di concessione della garanzia, percentuale di garanzia);
- i dati per la liquidazione del contributo (IBAN).

6. Alla domanda dovranno essere allegati:

- fideiussione (firmata) rilasciata dal Confidi,
- documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento e riconducibile al rapporto fra Banca e impresa richiedente, ad esempio il contratto (firmato dalle parti), il piano di ammortamento (firmato dalla Banca), uno scambio di corrispondenza (su carta intestata e firmato), ecc., nel quale siano indicati tutti i dati che caratterizzano il finanziamento stesso, con particolare riferimento a data di erogazione e durata del finanziamento.

7. La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 - Obblighi degli Organismi di Garanzia Fidi

1. Il Confidi è responsabile della regolarità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente disciplinare. A tale scopo, informa e mette a disposizione dell'impresa la documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza, fornendo, se necessario, anche la propria assistenza.

Art. 9 - Concessione e liquidazione del contributo alle imprese

1. I contributi verranno concessi e liquidati dalla Camera di commercio direttamente alle imprese entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente al ricevimento di tutta la documentazione di cui all'art. 7, e previa verifica istruttoria in merito alla conformità delle istanze al presente Disciplinare.

2. I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del plafond riservato a ciascun Confidi in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze alla Camera di commercio, salvo quanto indicato al successivo comma 5. Potranno pertanto essere liquidati contributi parziali fino al completo esaurimento del plafond disponibile.

3. Al fine di effettuare i controlli amministrativi di competenza camerale in via preventiva (in particolare, per quanto riguarda il pagamento del diritto annuale), i Confidi possono inviare periodicamente alla Camera di commercio uno o più elenchi di imprese potenzialmente beneficiarie del contributo, in modo da valutare anticipatamente le eventuali irregolarità sanabili prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa.

4. In ogni caso, qualora la documentazione presentata sia incompleta o non regolare, la Camera di commercio potrà richiedere integrazioni, anche per le vie brevi, di norma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

5. Fino al ricevimento della risposta/integrazione richiesta l'istruttoria resta sospesa. In tali casi, per stabilire l'ordine cronologico di concessione e liquidazione dei contributi si fa riferimento al momento in cui la documentazione richiesta viene resa disponibile, con qualunque mezzo, purché sia univocamente determinabile la data di consegna; le integrazioni possono essere fornite indifferently dall'impresa interessata e/o dal Confidi.

6. Le domande non regolarizzate o non completate entro 30 giorni saranno considerate inammissibili e il contributo non potrà essere liquidato.

7. L'erogazione del contributo è soggetta alla ritenuta del 4% nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 - Regime di aiuto del contributo alle imprese

1. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2831/2023 del 13 dicembre 2023 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi - rispettivamente -



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo, sulla base dell'apposita dichiarazione inserita nella domanda di contributo.

2. Con riferimento al campo di applicazione di cui all'articolo 1 del **Regolamento (UE) 2831/2023** (de minimis "generale") si precisa che sono escluse:

- a) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 2831/2023 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

4. Con riferimento al **Regolamento (UE) 1408/2013** (de minimis "agricolo") si precisa che si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

5. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013¹¹ l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare euro 50.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Per entrambi i Regolamenti per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'**impresa unica** così come definita ai sensi degli articoli 2 dei Reg. 2831/2023 e 1408/2013 ovvero tutte le imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 7, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 del Reg. 2831/2023 o i paragrafi 9 e 10 dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013.

7. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

8. Ai sensi degli articoli 3 dei suddetti Regolamenti (paragrafo 7 per il Reg. 2831/2023 e paragrafo 8 per il Reg.

¹¹ Come modificato dal "Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo"



1408/2013), qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei rispettivi pertinenti massimali, non può essere concesso nessun ulteriore aiuto in regime “de minimis”.

9. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

10. Successive modifiche ai massimali sopra richiamati ad opera di disposizioni dell’Unione Europea sono applicate senza necessità di specifiche modifiche al presente disciplinare.

Art. 11 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio effettua controlli anche a campione sui soggetti richiedenti i contributi nella misura almeno pari al 5% delle richieste pervenute (sottoponendo alla verifica almeno 1 domanda ogni 20 pervenute, in ordine di arrivo, determinato dalla registrazione di protocollo). Il controllo ha lo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei benefici finanziari, con possibilità di procedere alla revoca delle agevolazioni già erogate, qualora non sussistano le condizioni previste dal presente Disciplinare.

2. In particolare, ai fini della verifica dell’adempimento di cui all’art. 6 comma 2 lettera g) del presente disciplinare, il controllo è effettuato prima della liquidazione del contributo.

3. Ai fini e agli effetti di cui ai precedenti commi la Camera di commercio può altresì disporre verifiche d’ufficio presso le autorità competenti.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Dirigente responsabile dei Servizi di Promozione della Camera di commercio della Romagna.

2. Ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito all’Unità Organizzativa Servizi di Promozione.

Articolo 13 - Norme per la tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L’Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio della Romagna¹².

3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.

¹² L’informativa completa è consultabile al seguente link: <https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy>